

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PRIMI CHIARIMENTI (INPS - Messaggio 21.7.2009 n. 016508)

Di seguito pubblichiamo il messaggio di cui al titolo, con il quale l'Inps, a seguito della pubblicazione del decreto legge 1.7.2009 n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 ed entrato in vigore in pari data, pur facendo riserva di ulteriori istruzioni:

- illustra le principali disposizioni di interesse per le Prestazioni a Sostegno del reddito, contenute nell'articolo 1 di tale D.L. (1);
- precisa che **l'operatività delle norme in esame è subordinata all'emanazione dei relativi decreti interministeriali** (fatta eccezione per il comma 5 - Rifinanziamento delle c.d. crisi biennali), volti a definirne le modalità di attuazione ed il raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga.

In particolare la circolare precisa che:

- Commi da 1 a 4: introducono la possibilità, da parte delle imprese di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito (in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o in deroga) in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Ai fini dell'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria:

- la stipula, presso il Ministero del lavoro, di uno specifico accordo, che deve essere stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori;
- i lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di CIG o a quella in deroga e ad essi spetta, inoltre, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Tale somma addizionale ha natura retributiva, quindi soggetta ai normali contributi ed imposte.

Tale disposizione è subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale, che ne stabilirà le modalità di attuazione

- Comma 5: prevede il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività, con 25 milioni di euro per l'anno 2009 da trarre dal Fondo per l'occupazione.
- Comma 6: viene incrementato, in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 ed in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, elevandolo all'80%. L'inps ricorda che, per tali fattispecie, non è prevista l'applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.

Tale disposizione:

- si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l'indennità resta ancorata al 60% (imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726);
- è subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale, che ne stabilirà le modalità di attuazione.
- Commi 7 ed 8: offrono alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito, che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Il comma 7 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato.

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 7, del D.L. in esame (1), tale incentivo potrà essere corrisposto, in un'unica soluzione e previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di CIGS per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa).

Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Anche le norme di cui sopra non sono immediatamente operative ma necessitano di un decreto interministeriale che ne stabilirà le modalità e le condizioni applicative.

(1) DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 n. 78 (GU n. 150 del 1.7.2009) - Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Art. 1. Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, e' posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17

della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, e' liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

INPS - Messaggio 21.7.2009 n. 016508

Oggetto: D.L. n. 78/09 – prestazioni a sostegno del reddito – primi chiarimenti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, il Decreto Legge n. 78 (che è in vigore dalla data di pubblicazione).

Facendo riserva di ulteriori istruzioni, con il presente messaggio si illustrano le principali disposizioni di interesse per le Prestazioni a Sostegno del reddito, contenute nell'articolo 1 del decreto legge in questione.

Si precisa sin d'ora che, fatta eccezione per il comma 4 (rifinanziamento delle c.d. crisi biennali), **l'operatività delle norme in oggetto è subordinata all'emanazione dei relativi decreti interministeriali**, volti a definirne le modalità di attuazione ed il raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

1. Possibilità per le imprese di utilizzare i lavoratori percettori in CIG o sospesi in progetti di formazione o riqualificazione.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, introduce la possibilità, da parte delle imprese di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Le modalità attuative di tale norma saranno dettate da un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2009 (il termine è ordinatorio).

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, si può notare in primo luogo che la norma sembra richiedere la qualifica di azienda in capo al datore di lavoro: essa non si applicherebbe pertanto ai datori di lavoro (come, ad esempio, i professionisti) che non sono impresa. In secondo luogo la norma si riferisce ai "lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro": ne fanno parte i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 (conv. con legge n. 2/2009).

Ai fini dell'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, di uno specifico accordo. Tale accordo deve essere stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di CIG o a quella di cui all'articolo 19 del D.L. 185/2009; ad essi spetta, inoltre, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Tale somma addizionale ha natura retributiva.

2. Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività.

Il comma 5 contiene una disposizione di natura economica: il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività con 25 milioni di euro per l'anno 2009 da trarre dal Fondo per l'occupazione. Il monitoraggio di tale misura sarà conseguentemente aggiornato a cura della Direzione Centrale.

3. Incremento dell'indennità in favore dei lavoratori con il contratto di solidarietà difensiva, stipulati ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984.

Con il comma 6, viene incrementato – in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 – l'ammontare del

trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L'indennità è elevata all'80%; si ricorda che per tali fattispecie non è prevista l'applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.

La disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l'indennità resta ancorata al 60% (imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726).

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione della norma. Pertanto anche in questo caso la piena operatività della norma è condizionata all'emanazione del decreto interministeriale.

4. Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.

Con i commi 7 ed 8 dell'art. 1, il D.L. 78/09 offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Il comma 7 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un'unica soluzione e previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di CIGS per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Anche le norme di cui ai commi 7-8 dell'art. 1 D.L. 78/09, come specificato dallo stesso comma 7, non sono immediatamente operative ma necessitano di un decreto interministeriale che ne stabilirà le modalità e le condizioni applicative.

Ruggero Golino